Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante			
CCNL 2013-2015		Ipotesi di accordo	COMMENTO
1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l'orario di lavoro settimanale e' stabilito in 39 ore. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: · il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;	Abrogato 26-06-2017 e sostituito dal nuovo dispositivo DURATA MEDIA E MASSIMA, Come da legge: la durata media: 48 ore durata massima: 60 ore (su 6 mesi) deroga! Da legge sono 4 mesi. ORARIO DI LAVORO: definizione come da Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 art1 comma a 1);2); 3)	L'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti è di 39 ore. L'orario ordinario di lavoro del personale viaggiante è distribuito sino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana ed è conguagliabile nell'arco di 4 settimane. L'azienda è tenuta a comunicare formalmente la distribuzione dell'orario ai dipendenti all'atto dell'assunzione per i nuovi assunto. Altresì l'azienda è tenuta a comunicare ai dipendenti già in servizio la diversa distribuzione settimanale dell'orario di lavoro ed alle Rsa/rsu, OOSS stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente	L'impresa comunica e non contratta per inserire i 6 giorni lavorativi! L'impresa "è tenuta a comunicare" non a contrattare pertanto la settimana mobile 39 ore per 6 giorni con conguaglio ogni 4 settimane. Questa è la regola generale nei successivi articoli e nella declaratoria l'estensione dell'orario di lavoro a 44 e 47 ore

Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante		
CCNL 2013-2015	Ipotesi di accordo	COMMENTO
i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio. 2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro a. i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/06, b. i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07 c. i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.	C. i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta	sono rimaste le "deroghe" rispetto la legge sulla durata massima delle 60 ore (4 mesi di norma, max 6 mesi come la legge) (Art.4 comma 1 e 2 legge 234/2007 modifica del 21/06/2017
3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che		

Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante		
CCNL 2013-2015	Ipotesi di accordo	COMMENTO
eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario: a. tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore; b. tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta. Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del DLGVO 234/2007. I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfetizzazione di cui al successivo comma 8.		
4. Le norme previste dal regolamento CEE n. 561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.		
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.		

Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante		
CCNL 2013-2015 Ipotesi di accordo commen		
6. Rientrano nei riposi intermedi: - i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore; -il tempo minimo previsto dalle		
norme di legge. 7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore.	7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa (new2017) o della residenza del lavoratore.	
8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:	idvoratore.	
a. secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal Libro unico del lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 234/07 e dalle registrazioni del tachigrafo; le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;		

Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante		
CCNL 2013-2015	Ipotesi di accordo	COMMENTO
b. secondo quanto previsto da: - Accordi		
aziendali per la definizione, anche		
forfettaria, dei trattamenti di trasferta e		
del compenso per il lavoro straordinario; se		
convenuto nell'ambito di tali accordi, ai fini		
della determinazione della retribuzione		
spettante ed in conformità al disposto		
dell'art. 3, comma 1, lettera a) del DLGVO		
19/11/2007 n. 234, si considera equiparato		
alla anticipata conoscenza della durata		
probabile dei periodi di attesa per carico e		
scarico la situazione in cui in alternativa:		
l'impresa rimetta al lavoratore mobile		
l'onere di acquisire presso la sede ove lo		
stesso deve effettuare il carico e/o lo		
scarico, indicazioni sul periodo di attesa;		
le parti determinino il tempo medio di		
attesa per le operazioni di carico e scarico		
riferito alla specifica tipologia di attività		
svolta dai lavoratori mobili occupati nella		
medesima impresa. Tali tempi		
assolveranno l'obbligo di comunicazione		
fino a concorrenza. – Accordi collettivi		
territoriali Gli accordi collettivi territoriali		
stabiliscono regole per la forfetizzazione		
che fanno riferimento alle "linee guida"		
stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali		
accordi sono stipulati secondo le seguenti		
modalità.		

Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante			
CCNL 2013-2015	Ipo	otesi di accordo	COMMENTO
1) Accordo-quadro territoriale – Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli accordi di forfetizzazione. I valori di forfetizzazione saranno determinati a livello aziendale. Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i		nesi di accordo	COMMENTO
parametri di riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali", gli accordi territoriali stessi potranno determinare altresì i valori della forfetizzazione. Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente CCNL.			
2) Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico — Tali accordi sono stipulati fra le Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente CCNL, laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfetizzazioni saranno individuati all'interno dell'accordo territoriale. Gli accordi aziendali e			

Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante		
CCNL 2013-2015	Ipotesi di accordo	COMMENTO
		1
territoriali saranno depositati presso le		
Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti		
previdenziali, territorialmente competenti,		
a norma dell'art. 3, D.L 318/96, convertito		
nella legge 29.07.1996, n° 402, affinché		
abbiano piena efficacia anche agli effetti		
previdenziali come previsto dalla stessa		
legge. La forfetizzazione dei trattamenti di		
trasferta e del compensi per lavoro		
straordinario ha la natura e l'efficacia di		
accordo collettivo. Sono titolate alla		
stipulazione degli accordi collettivi suddetti		
le imprese e le loro Associazioni da una		
parte, le RSU, le RSA, le rappresentanze		
territoriali delle OO.SS. stipulanti e		
firmatarie dall'altra. Gli accordi collettivi si		
applicano alla totalità del lavoratori		
dipendenti delle aziende che rientrano nel		
campo di applicazione degli accordi stessi.		
Gli accordi collettivi territoriali si applicano		
altresì a tutte le imprese ed ai loro		
dipendenti che, pur non aderendo alle		
associazioni ed alle OO.SS stipulanti, vi		
abbiano dato adesione volontaria,		
applicandoli di fatto. Le imprese che sono		
tenute all'applicazione degli accordi		
territoriali, possono derogare agli stessi		
soltanto con accordi collettivi aziendali,		
conclusi dalle parti titolate a norma del		
presente articolo. 9. Per l'efficacia di tali		

Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante		
CCNL 2013-2015	Ipotesi di accordo	COMMENTO
1	1	
accordi si applica agli stessi la seguente		
clausola di decadenza: "il lavoratore è		
tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il		
pagamento delle differenze di indennità di		
trasferta e di compenso per lavoro		
straordinario che ritenga dovute, derivanti		
dal presente accordo, nel termine		
perentorio di sei mesi dalla data in cui		
riceve i compensi ai titoli suddetti". Gli		
accordi di cui sopra dovranno essere firmati		
per adesione dai lavoratori interessati.		
10. Al personale viaggiante si applicano i		
limiti sul lavoro straordinario previsti dagli		
articoli 11 e 11bis e non si applicano i limiti		
annuali, settimanali e giornalieri previsti		
dagli articoli sul lavoro straordinario relativi		
al personale non viaggiante.		
11. In aggiunta alle 4 festività abolite		
spettanti ai sensi dell'art. 14 del presente		
CCNL, al personale viaggiante sono		
riconosciute, a decorrere dal 1 luglio 2000,		
4,5 giornate di permesso retribuito in		
ragione di anno di servizio o frazione di		
esso. Le suddette giornate vengono		
riproporzionate su base annua in rapporto		
alle assenze non retribuite (assenze		
facoltative post-partum, aspettativa ecc.).		

Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante		
CCNL 2013-2015	Ipotesi di accordo	COMMENTO
Per gli anni 2014 e 2015 le 4,5 giornate di		
permesso retribuito di cui al presente		
comma, in luogo della fruizione, saranno		
obbligatoriamente monetizzate in ragione		
del 75% del valore corrispondente. Tale		
importo sarà erogato in via anticipata nel		
mese di febbraio di ciascun anno di vigenza		
contrattuale, salvo eventuali conguagli. La		
disposizione in esame ha validità fino alla		
scadenza del presente contratto. Entro e		
non oltre il 31 ottobre 2015 le parti si		
incontreranno per verificare le condizioni di		
prosieguo del presente provvedimento.		
12. Al personale addetto ai servizi di		
trasloco diverso dal conducente, per il		
tempo in viaggio e l'eventuale tempo di		
presenza a disposizione, si applicano per		
analogia le norme del presente articolo. Le		
condizioni di migliore favore di cui ai		
commi precedenti sono assorbite fino a		
concorrenza.		

Art. 11 –Orario di lavoro per il personale viaggiante		
CCNL 2013-2015	Ipotesi di accordo	COMMENTO
13. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° livello Super, 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater) e 3° livello) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.		risolve un "bel" problema all'impresa le pretese dei lavoratori! con un tratto si risolve: a) richiesta della trasferta b) abolito il sabato fino alle ore 13.00 c) lo straordinario del 50% LA MAGGIORAZIONE PER "STRAORDINARIO" se così lo vogliamo chiamare del SABATO E DOMENICA SARA' DEL 30%. "VALORIZZATO NEGLI ACCORDI DI FORFETTIZZAZIONE"
14. Le parti convengono che durante la vigenza del presente contratto potrà essere concordato a livello aziendale una specifica indennità economica per gli autisti inquadrati al 3° livello Super in possesso di particolari abilitazioni. Nota Per i "Trasporti speciali" vedi l'art. 47 della presente Parte comune.		